



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2012 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

([REDACTED]) VIA [REDACTED]; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

([REDACTED]) VIA [REDACTED]; elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORI

contro

BANCO [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTA

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con citazione 21 febbraio 2012 [REDACTED] e [REDACTED] (quest'ultima nella sola veste di fideiussore) hanno convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale il Banco [REDACTED], esponendo che il primo era titolare, dall'anno 1996, di un rapporto di conto corrente bancario, avente il n. [REDACTED] [per mero errore materiale è indicato, nella espositiva dell'atto introduttivo altro numero di conto riferito ad altro rapporto di conto corrente con altro Istituto di credito], in cui erano stati addebitati interessi ultralegali ed usurari.

Svolta ampia premessa in diritto, in ordine alla illegittimità degli addebiti operati sul conto dalla Banca, ed in particolare eccepita la nullità, per difetto di forma scritta,



della pattuizione (con illegittimità del relativo addebito in conto) di interessi ultralegali per applicazione di tassi usurari, e della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di affidamento e di massimo scoperto, oltre che dei diritti per la istruttoria del fido, gli attori hanno concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare non dovute le somme per interessi, se risulti applicato un tasso superiore a quello soglia; voglia altresì accertare che è comunque dovuto il solo interesse legale, ovvero quello di giustizia, per mancanza di valida pattuizione sugli interessi convenzionali; che non sono dovute le somme addebitate per anatocismo, stante la nullità della clausola di addebito trimestrale degli interessi; che sono illegittime le clausole sulla commissione di massimo scoperto, di affidamento, e per la istruttoria della pratica di fido; determinare quindi il saldo del conto corrente al momento della domanda, *con condanna della Banca al pagamento dell'eventuale importo attivo del conto, e/o alla ripetizione delle somme indebitamente pagate.*

Il Banco [REDACTED], costituitosi per l'udienza del 30 maggio 2012 con comparsa depositata il 9 maggio 2012, ha formulato (per quanto ancora rileva) le seguenti difese:

1. nullità della citazione per difetto di elementi necessari ad integrare la domanda, con conseguente impossibilità di difesa adeguata per la Banca;
2. prescrizione decennale del diritto, atteso che i versamenti in conto avevano natura solutoria;
3. nel merito: esclusione che il contratto, di cui non si rinveniva copia per il lungo tempo trascorso, prevedesse che gli interessi in intendessero "determinati alle condizioni praticare usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producessero interessi nella stessa misura;
4. esclusione della avvenuta applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi composti debitori, di ogni forma di anatocismo, di addebito di commissioni di massimo scoperto (CMS) o di affidamento, ovvero applicazione di interessi debitori ad un tasso superiore a quello soglia;
5. applicazione di nuove condizioni contrattuali dopo il 22 aprile 2000 a condizioni di reciprocità, in esito alla delibera CICR 7 febbraio 2000 (in GU 22 maggio 2000);
6. insussistenza dell'avvenuto superamento del tasso soglia previsto dalla normativa anti usura;
7. inconsistenza della deduzione in punto di illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni (disponibilità fondi, introdotta dal D L n. 185/2008) e diritti di istruttoria per la pratica del fido.

Sulla base di tali premesse ha concluso per il rigetto della domanda.

Parte attrice ha precisato le conclusioni con la prima memoria ex art. 183 cpc, e parte convenuta ha contestato la assoluta novità della domanda proposta.

La causa è stata quindi istruita mediante produzione di documenti e consulenza tecnica e tenuta in decisione, assegnandosi i termini per il deposito delle comparse



conclusionali e delle memorie di replica (le prime sono state depositate da parte attrice, mentre le altre dalla convenuta che ha solo replicato all'avverso scritto defensionale).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di nullità della citazione, per difetto del requisito della esposizione dei fatti, non è meritevole di accoglimento, tenuto conto che parte attrice, pur avendo principalmente svolto argomentazioni di carattere generale, squisitamente giuridiche, nell'atto introduttivo, ha comunque fornito, con la produzione in giudizio degli estratti conto, indicati in citazione, gli elementi necessari ad integrare la domanda, con conseguente possibilità di difesa di merito, per la Banca, tanto adeguata da avere in concreto consentito per un verso al CTU di articolare una relazione che prende in considerazione svariate ipotesi, e, per altro verso, all'Istituto, di formulare comunque a sua volta compiute difese di merito.

A ben vedere nelle vertenze come quella in esame il dato fattuale, assolutamente essenziale per consentire alla Banca adeguata difesa, consiste principalmente proprio negli estratti conto, dei quali entrambe le parti dovrebbero avere conservato la disponibilità.

In difetto della produzione degli estratti conto (e del contratto di conto corrente) è evidentemente impossibile verificare, in punto di fatto, se quanto il correntista afferma circa gli addebiti illegittimi sia o meno fondato, ma anche verificare se quanto la Banca indica come dovuto nell'ultimo saldo, se negativo per il cliente, sia effettivamente spettante: punto sul quale, peraltro, con riferimento al caso di specie, si tornerà più avanti, occorrendo ora solo rilevare che nessuna censura della banca convenuta può avere rilievo, sotto il profilo della validità dell'atto introduttivo, in presenza della produzione degli estratti conto.

In ordine alla prescrizione decennale del diritto si osserva, con considerazione assorbente rispetto ad ogni altra, che sono stati presi in considerazione dal CTU i soli estratti conto dal 1° gennaio 2002 in avanti: poiché la citazione è stata notificata il 31 gennaio 2012 la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito non sarebbe comunque mai maturata, quale che sia stata la natura della rimessa del correntista.

La mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente, da parte della Banca, che dovrebbe *sempre* (e per sempre) gelosamente conservare tale documento, impedisce di conoscere quali siano state le previsioni in tema di capitalizzazione degli interessi, con la conseguenza che la relativa deduzione difensiva dell'Istituto è priva di mordente, poggiando (paradossalmente) non su un documento prodotto ma su un documento mancante.

E' certo che, in difetto della prova della convenzione scritta, non possa mai esservi, neppure dopo il 22 aprile 2000 (recte dal III trimestre 2000), a condizioni di reciprocità, in esito alla delibera CICR 7 febbraio 2000 (in GU 22 maggio 2000) la applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi composti debitori, così come non può esservi addebito al correntista di commissioni di massimo scoperto (CMS) o di affidamento, perché nessuna di tali voci debitorie risulta essere stata pattuita.



In ordine agli interessi convenzionali, per i periodi per i quali essi debbono essere conteggiati, deve osservarsi, in conformità a quanto ritenuto in analoga vicenda del medesimo correntista con altro Istituto di credito, che, sebbene possa (ed anzi debba), astrattamente, essere ritenuta valida la capitalizzazione convenzionale trimestrale degli interessi passivi, purché sia dimostrato che detta convenzione, in concreto, vi è stata e purché a condizione di reciprocità, per i periodi posteriori alla entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (e cioè, come si è detto, a partire dal terzo trimestre 2000), deve escludersi che gli interessi convenzionali siano mai stati nella specie concordati per iscritto fra le parti, in presenza di specifica contestazione di parte attrice in punto di esistenza di un accordo scritto sugli interessi, e di mancata produzione del contratto da parte della banca, che espressamente ammette di non disporre del relativo documento, non potendosi fare riferimento agli interessi cd uso piazza o similari: conseguentemente gli interessi dovuti sono solo quelli legali e ogni forma di capitalizzazione è in concreto da escludere, perché nulla è (o, il che è processualmente identico, risulta essere) mai stato concordato per iscritto.

Discorso sostanzialmente identico deve essere fatto in ordine alla commissione di massimo scoperto (CMS) e alle altre commissioni diverse dagli interessi legali: si osserva che esse (tutte astrattamente concordabili) non possono essere nella specie applicata al rapporto, in quanto non risultano pattuite, in concreto.

Manca infatti (ed era evidentemente onere della Banca che le invoca e le ha sempre applicate, dimostrare l'esistenza del titolo convenzionale e cioè della pattuizione scritta che le giustifica: pattuizione scritta necessaria già a mente della legge n. 154/1992 e quindi del successivo TUB) la prova che la CMS e le altre commissioni sono state espressamente stabilite fra le parti, ed in che misura.

E' invece certo, per intervenuta verifica da parte dell'ausiliare, che non vi è mai stata applicazione di interessi debitori ad un tasso superiore a quello soglia, previsto dalla normativa anti usura (si veda la relazione del CTU pag. 5 punto B.1).

Il contrasto più vivo fra le parti, in esito alla CTU, è stato proprio quello sul saldo da cui partire nel calcolo, se cioè il cd "saldo zero" come sostiene il correntista, ovvero il cd saldo "apparente" al 31 dicembre 2001 di € 175.007,91 a debito dello [REDACTED], come sostiene la banca.

Osserva in proposito il giudicante che le conclusioni spiegate in via principale dall'attore, come precisate nelle memorie (art. 183 sesto comma n. 1 CPC) 7 gennaio 2013, sono nel senso di *"accertare e dichiarare non dovuti dagli attori i saldi, alla data dell'estratto conto, da cui si possa arrivare con una serie continua fino al 31 dicembre 2010"*.

Orbene, deve anzitutto escludersi che tale domanda sia nuova, come viene eccepito dalla convenuta, in quanto a ben vedere non costituisce un ampliamento, ma una restrizione di quella spiegata in citazione.

Nelle conclusioni formulate con l'atto introduttivo si chiede infatti espressamente la condanna della Banca convenuta al pagamento dell'eventuale saldo attivo, mentre, in

quelle spiegate con la memoria 7 gennaio 2013, si chiede soltanto l'accertamento che il saldo debitore sul conto non sussiste, e che detto conto non è comunque passivo per il correntista: di domanda dunque di meno di quanto chiesto in citazione, escludendo ogni condanna della banca, anche per il caso che il saldo sia attivo.

Ora, la domanda, in tal senso limitata, deve essere senza dubbio accolta, posto che, tanto partendo da un saldo zero, quanto dal saldo apparente, il saldo finale, alla data del 1° gennaio 2012, è comunque attivo per il correntista.

La domanda, di mero accertamento, deve essere dunque accolta, con condanna dell'Istituto nelle spese del giudizio, liquidate come segue, nonché, in via definitiva di quelle di CTU, liquidate con il decreto 21 gennaio 2014.

Fasc di studio della controversia	€ 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 2.400,00
Fase decisionale	€ 2.050,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:	€ 8.430

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) accoglie la domanda principale come precisata da [redacted] e [redacted] nella memoria 7 gennaio 2013 e per l'effetto dichiara non dovuto dall'attore (e pertanto non esigibile dal fideiussore) il saldo alla data del 31 dicembre 2012, come indicato nel relativo estratto conto, sul conto corrente n. [redacted] intrattenuto con il Banco [redacted];
- b) condanna la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore degli attori, spese che liquida in € 8.430 per compensi ed in € 450 per spese vive; pone in via definitiva tutte le spese di consulenza tecnica a carico della convenuta.

SASSARI, 9 agosto 2014

Il Giudice
dott. [redacted]

